



COMUNE di AZZATE


PROVINCIA di VARESE

GESTIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Responsabile del Servizio: *Geom. Lucio GORNO*

Responsabile del Procedimento: *Geom. Gionata BALDERI*

Prot.n. 7359
del 25.5.2010
Class. 6/3/10



già inviata via fax

Spett.
**COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI VARESE**
Via San Michele 2/b
21100 VARESE (VA)
Anticipata via Fax: 0332/232.341

Spett.
**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**
Via Gradisca, 4
21100 VARESE (VA)
Anticipata via Fax: 0332.265.153

Spett.
**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**
Via Cavour, 44
21100 VARESE (VA)
Anticipata via Fax: 0332.289.655

Spett.
**COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**
Via Cesare Battisti, 7
21100 VARESE (VA)
Anticipata via Fax: 0332/234.369

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'- S.C.I.A.
PRIME INDICAZIONI SULLE CONSEGUENZE DELLA MODIFICA DELL'ART. 19, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DISPOSTA CON LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, NELL'ORDINAMENTO EDILIZIO
NON APPLICABILITA' DELLA NORMA ALLA FATTISPECIE EDILIZIA
COMUNICAZIONI IN MERITO ALL'ORIENTAMENTO DELLO SCRIVENTE UFFICIO

In riferimento alla recente modifica dell'art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241 che ha introdotto la S.C.I.A. si comunica che, in attesa dei doverosi chiarimenti legislativi, e nelle more di precedenti giurisprudenziali, lo scrivente servizio non reputa operante in materia edilizia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il regime della denuncia di inizio attività in ambito edilizio costituisce di fatto un corpus organico caratterizzato da regole proprie, derogatorie della disciplina generale posta dalla legge 241/90.

La puntuale normativa del testo unico del 2001 sui presupposti legittimanti (art. 22), sull'iter procedimentale e i doveri di verifica (art. 23) - in Lombardia la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 artt. 41 e 42 - , ed in specie sui provvedimenti repressivi (art. 37) concretizza norma speciale dell'ordinamento edilizio, prevalente sulla disciplina generale contenuta nella legge sul procedimento.

Inoltre va evidenziato che secondo consolidati canoni, costituenti diritto vivente, la sopravvenienza di una
C:\Documents and Settings\tecpubb\cfl\Desktop\SCIA lettera agli ordini.doc

Orario di apertura al pubblico: Martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30

disciplina generale innovativa non ha effetti abrogativi, salva diversa espressa disposizione, sulle previgenti discipline speciali.

Nei manuali di diritto costituzionale si insegna, difatti, che *"la regola dell'abrogazione [tacita] non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale a quella successiva, invece generale (leggi speciali per generalem non derogatur)"*.

L'enfatica formula recepita dall'art. 49, comma 4 *ter*, della legge 122/10 secondo cui *"la disciplina di cui al comma 4 bis sostituisce [...] quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale"* niente esplicita in ordine alla sorte delle discipline di settore: l'effetto novativo, secondo la lettera della legge, concerne *"ogni normativa"*, statale e regionale, sull'istituto. Dalla omissione di espresso riferimento alle declinazioni particolari, quali quella del testo unico dell'edilizia, deve desumersi che l'effetto sia limitato alla normativa generale: per conseguire il diverso risultato sarebbe stato necessario - quanto meno - un richiamo alle leggi speciali, o derogatorie, se non il preciso riferimento al testo derogato.

Né argomenti a sostegno della abrogazione espressa, *in parte qua*, del DPR 380/01 possono trarsi dall'ulteriore enfatica proposizione dell'art. 49, comma 4 *ter*, laddove si dispone la sostituzione dei termini "denuncia" e "DIA" con il neologismo "SCIA" *"ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia"*: da una parte - anche in questo caso - non sussiste alcun riferimento alla sostituzione in testi normativi speciali o derogatori; d'altro canto - e soprattutto - dall'eventuale innovazione del *nomen* dell'istituto non consegue anche modifica della disciplina sostanziale.

Nonostante la recentissima comunicazione del capo dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cons. Giuseppe Chinè), trasmessa all'Assessorato Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia in data 16/09/2010, contenga un non ben specificato "profilo abrogativo" della nuova norma a danno della D.I.A. va evidenziato che l'abrogazione tacita della legge di settore, conseguente alla incompatibilità tra norme, deve trovare fondamento nell'interpretazione sistematica; occorre verificare cioè se il *corpus* della normativa edilizia (ed in particolare la disciplina degli artt. 22, 23 e 37 del DPR 380 e la legge regionale 12/05) conservi, alla luce dell'innovato contesto generale, *"una propria ragion d'essere"* derogatoria *"lasciata intatta dalla legge successiva"* generale.

Al quesito non pare che potersi rispondere affermativamente, atteso che postulando l'abrogazione, *in parte qua*, del Testo unico statale la disciplina delle opere soggette a SCIA risulterebbe, di fatto, insussistente: l'art. 19 della legge 241/90, come ora novellato, non è difatti idoneo a regolare *ex se* i presupposti legittimanti, i doveri istruttori, l'*iter* procedimentale e le sanzioni per le attività edilizie già soggette a denuncia.

L'art. 19 della legge sul procedimento, come novellato, lascia immutata l'esigenza di una disciplina *ad hoc* per la regolazione degli interventi edilizi.

La tradizionale complessità e settorialità della materia edilizia non consente, dunque, di abrogare *tout court* la disciplina degli interventi già soggetti a DIA, sussumendone le fattispecie - con un colpo di penna - nel solo articolo 19 della legge sul procedimento.

D'altro canto, il d.l. 78/10 si è limitato ad innovare la norma generale, attraverso:

- a) l'abolizione del tempo di attesa antecedentemente al legittimo esercizio dell'attività;
- b) la previsione di più stringenti meccanismi di consolidamento della posizione del privato a fronte dell'eventuale esercizio del potere amministrativo.

Concludendo lo scrivente settore tecnico ritiene che le **leggi regionali in materia edilizia trovino dunque ancor oggi idoneo sostegno, anche in tema di denuncia di inizio attività**, nel Testo unico statale, non innovato *in parte qua*.

L'omesso effetto abrogativo della novella dell'art. 19 sul DPR 380/01 non consente, pertanto, l'operatività del canone sancito agli artt. 9 e 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in forza del quale *"le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente [cioè i principi - cornice entro i quali deve esercitarsi la potestà legislativa concorrente delle Regioni] abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse"*. L'operatività del principio di specialità esclude difatti l'innovazione della disciplina statale di settore, costituente legge cornice per l'esercizio della potestà concorrente regionale.

Per i motivi sopra addotti¹, si informano gli spett. ordini in indirizzo. che l'ufficio tecnico del Comune di Azzate, **ritenendo non applicabile la normativa sulla S.C.I.A. alla materia edilizia**, continuerà (*in attesa dei doverosi interventi legislativi o del consolidamento di orientamenti giurisprudenziali univoci*) a ricevere le pratiche di D.I.A. e di Permesso di Costruire ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

In ottica di collaborazione con il privato e i professionisti (e di semplificazione procedimentale) la scrivente Amministrazione inviterà l'interessato a conformare l'eventuale segnalazione presentata (S.C.I.A.) alle prescrizioni (regionali) previste in tema di D.I.A.

Analogamente, a fronte di opere poste in essere in assenza di denuncia di inizio attività gli Uffici comunali

dovranno applicare le sanzioni disposte dalle vigenti (non innovate) norme statali e regionali di settore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali qual'ora ricorra il caso.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Azzate, 21 settembre 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Gionata BALDERI)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
E LAVORI PUBBLICI
(Geom. Lucio GORNO)

NOTE:

¹ Tratto da parere Anci Toscana - Associazione dei comuni toscani La scia in edilizia del 13 settembre 2010.